



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA N° 50/2020

OGGETTO: Qualità dell'aria ambiente - Provvedimento per la riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili (PM₁₀). DIVIETO DI UTILIZZO DI LEGNA DA ARDERE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO DEGLI EDIFICI

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto.

Vista la legge regionale n. 9/2010 che istituzionalizza il Piano Regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di Azione Comunale (PAC).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 21/03/2019 e sue modifiche ed integrazioni con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale d'area 2019 – 2021 per la qualità dell'aria ambiente dei comuni della piana lucchese: Altopascio, Lucca, Capannori, Montecarlo e Porcari, che prevede un programma di interventi di risanamento della qualità dell'aria attraverso una pianificazione d'area vasta per una maggiore efficacia e coerenza delle azioni.

Considerato che il PAC d'Area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e dall'altro, per il periodo 1 novembre - 31 marzo, interventi contingibili ed urgenti e tra questi, nelle situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (ICQA), la regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa.

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE.

Visto il d.lgs. n. 155/2010 che fissa il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre il limite dei 40 µg/m³ come media annuale per il materiale particolato PM₁₀.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della legge regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione.

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata l.r. 9/2010, i Sindaci dei comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteo climatiche.

Vista l'avviso pervenuto con la quale è stato comunicato che sono stati rilevati 6 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM₁₀ negli ultimi 7 giorni, e che pertanto il valore della media giornaliera di PM₁₀ negli ultimi 7 giorni, registrati dalle stazioni di fondo della rete di rilevamento della qualità dell'aria con evidenza del superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ oltre alle previsioni meteo prodotte dal Consorzio LAMMA rispetto alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati della stessa, valide per il giorno di emissione e per i due giorni successivi;

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.p.r. 28/12/2000 n.445 e del D.Lgs. 07.03. 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa]



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento conforme ai dettati in vigore.

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

A far data dal **29/01/2020 al 03/02/2020** per una durata di **6** giorni consecutivi il divieto di accensione degli impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse nel caso in cui questo non sia l'unica fonte di riscaldamento presente nell'unità abitativa.

Il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici riguarda i camini aperti o chiusi o qualunque altro tipo di apparecchio che non garantisca un rendimento energetico adeguato ($\geq 63\%$) e basse emissioni di monossido di carbonio ($\leq 0,5\% = 5.000$ ppm), ad esclusione delle stufe a pellet.

AVVERTE

In caso di mancata osservanza alla presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DISPONE


- a) Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione;
- b) Di incaricare il Settore Polizia Municipale degli adempimenti di competenza in relazione alla presente ordinanza;
- c) La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria 2 di Lucca (Dipartimento della Prevenzione).

DÀ ATTO

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

Altopascio 28/01/2020


IL SINDACO
dott.sa. Sara D'Ambrosio
IL VICE SINDACO
